

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 29.04.2014, n. 312

**Attuazione del Piano di Tutela delle Acque –
applicazione del Deflusso Minimo Vitale.****LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato decreto, che, alla parte Terza, Sezione II, definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 15/6/2009 e s.m.i. (DGR n. 25/2012 e DGR n. 31/2013) con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs 152/06 con particolare riferimento all’applicazione del Deflusso Minimo Vitale sui corsi d’acqua, è stato istituito un gruppo di lavoro per la sperimentazione dell’applicazione del Deflusso Minimo Vitale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 9/8/2010 con la quale, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/06, è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Abruzzo;

DATO ATTO che con la DGR 614/2010 sopra richiamata sono state adottate, quali misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 121 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le disposizioni di cui dall’art. 1 all’art. 82 del documento “Norme Tecniche di attuazione del Piano”, Elaborato N1.1;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell’8 luglio 2013 con la quale il Piano adottato, dopo essere stato sottoposto a consultazione pubblica ed ai pareri vincolanti previsti dal decreto stesso, e conseguentemente modificato, è stato nuovamente approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio Regionale per l’approvazione finale;

CONSIDERATO che l’art. 95 del decreto prevede ai punti 4 e 5 quanto segue:

- “Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla

data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall’Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

- Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.”

CONSIDERATO che, in attuazione della normativa nazionale sopra citata:

- agli articoli dal 48 al 57 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTA è definito il Deflusso Minimo Vitale (DMV) e sono individuate le modalità e i tempi di attuazione dello stesso sui corsi d’acqua abruzzesi;
- all’art. 51 delle stesse NTA viene richiamata la DGR 281/2009 e, in conformità alla stessa, viene stabilito che “costituisce misura prioritaria di Piano, l’approccio sperimentale volontario per la verifica e l’applicazione dei valori di DMV di cui all’elaborato Allegato A1.6. “Valutazione del DMV”, sulla base di accordi con i concessionari delle derivazioni esistenti, che si impegnano a gestire programmi di rilasci, concordati negli appositi protocolli di sperimentazione e a monitorare gli effetti sul sistema ambientale fluviale.”

- All'art. 57 delle NTA oltre alla definizione delle modalità per l'effettuazione del censimento delle utilizzazioni in atto viene stabilito che: "Le Autorità Concedenti - di cui al Decreto Regionale n. 3/Reg del 13/8/2007 - a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, sentita l'Autorità di Bacino competente, procedono alla modifica formale del disciplinare di concessione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai termini della concessione, relativamente alla portata derivabile, alla portata di rilascio, alle modalità di presa, ai tempi di esercizio, ecc., senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione".

PRESO ATTO pertanto che, sulla base del quadro normativo e regolamentare suindicato:

- per le concessioni di derivazione di acqua pubblica rilasciate successivamente alla data di pubblicazione della DGR 614/10, il rilascio del Deflusso Minimo Vitale, a valle della derivazioni stesse è imposto dall'Autorità concedente al momento del rilascio della concessione (art. 49 comma 5 delle NTA del PTA);
- per le derivazioni di acqua pubblica già concesse al momento della pubblicazione della DGR 614/10 le stesse, devono essere regolate in modo da garantire, a valle delle stesse, il Deflusso Minimo Vitale nel corso d'acqua interessato, sentiti i concessionari. Per tale finalità possono essere seguite due modalità:
 - Qualora il concessionario abbia aderito, nei tempi previsti dalle NTA del PTA alla sperimentazione volontaria del DMV - i cui costi restano a carico del concessionario richiedente - il disciplinare di concessione è integrato ai fini del rilascio del DMV, al termine del periodo di sperimentazione. Resta inteso che i risultati dell'intera attività di sperimentazione lasciano pienamente libera la Regione Abruzzo di trarre le proprie autonome considerazioni in merito alla individuazione dei valori del DMV nel bacino di che trattasi. (art 49 comma 4 art. 51 delle NTA)

- I disciplinari delle concessioni, per le quali i titolari non hanno richiesto l'apertura della sperimentazione, sono integrati con l'inserimento dei valori del DMV stabiliti nel Piano, entro 5 anni dall'adozione del Piano stesso (art. 49 comma 4);

PRESO ATTO pertanto che le attività di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale sono state avviate sulla base delle richieste pervenute dai concessionari e che, oltre ai verbali di riunioni e sopralluoghi, che sono agli atti degli Uffici competenti, dei principali esiti di tale attività è dato conto nelle seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

- DGR n. 25 del 16/01/2012 - Integrazione e modifica della DGR 281 /2009 "Piano di Tutela delle Acque ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: costituzione gruppo di lavoro per l'applicazione sperimentale del Deflusso Minimo Vitale";
- DGR n. 31 del 18/01/2013 - Ulteriori integrazioni e modifiche alla DGR 281 /2009 "Piano di Tutela delle Acque ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: costituzione gruppo di lavoro per l'applicazione sperimentale del Deflusso Minimo Vitale".

DATO ATTO che l'art. 51 delle NTA del PTA al comma 6 prevede che "tutte le attività di sperimentazione dovranno concludersi, salvo proroghe motivate da ragioni tecnico/applicative, entro 5 anni dall'adozione del presente Piano";

PRESO ATTO che durante le attività del Gruppo di Lavoro, come da relazione dello stesso, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è emerso che le attività di sperimentazione, per ragioni tecnico- applicative, motivate nel verbale stesso, si dovranno protrarre oltre i termini previsti dall'art. 51 comma 6 delle NTA di attuazione del Piano.;

RITENUTO inoltre di fornire indirizzi operativi per i procedimenti di revisione di tutte le concessioni di derivazione di acqua pubblica in atto, non oggetto di sperimentazione, ai fini dell'adeguamento delle stesse al rilascio del DMV previsto nel PTA;

VISTA la D.G.R. 28 ottobre 2013, n. 776 avente ad oggetto "Art. 120 del D.Lgs n.152/2006-

Indirizzi e priorità per il Censimento delle Utilizzazioni-Approvazione Scheda "A")" emanata con le finalità di procedere al censimento delle utilizzazioni in atto propedeutico alla revisione delle concessioni di cui all'art. 95 del decreto.

PRESO ATTO che:

- Le priorità d'uso stabilite dalla normativa vigente (comma 1 art. 9 Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e art. 167 del D.Lgs 152/06 e s.m.i) impongono di garantire dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo;
- Il Decreto Ministeriale del 28/7/2004 e le Norme Tecniche di Attuazione del PTA (art. 57) indicano quale priorità da seguire nel censimento delle utilizzazioni, l'obbligo di censire per prima le grandi derivazioni, come definite dall'art. 6 del R.D., n. 1775/33 e s.m.i.;
- L'art 57 comma 4 delle NTA del PTA impone l'obbligo di procedere alla revisione delle concessioni in essere prioritariamente nei bacini per i quali le analisi e le verifiche eseguite hanno evidenziato la sussistenza di criticità (cfr. Elaborato di Piano A 1.6 "Valutazione del Deflusso Minimo Vitale");

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, fermo restando le scadenze imposte per la revisione di tutti i provvedimenti di concessione in atto prevista dall'art. 49 comma 4 delle NTA del PTA, di dover procedere prioritariamente alla revisione dei provvedimenti di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche e industriali in atto, con esclusione delle derivazioni oggetto di sperimentazione, secondo le priorità e i tempi dell'art. 57 comma 4 delle NTA del PTA e secondo gli indirizzi di cui all'Allegato A al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di poter rimandare, per le sole derivazioni oggetto di sperimentazione, la revisione delle concessioni in atto al termine delle attività di sperimentazione;

RITENUTO di precisare che nel caso in cui i provvedimenti di concessione in atto riguardino più opere di presa di cui solo alcune non oggetto di sperimentazione, il procedimento di revisione delle concessioni porterà ad applicare in via provvisoria il DMV

solo sulle opere di presa non oggetto di sperimentazione e si concluderà per tutte le altre al termine delle attività di sperimentazione;

RITENUTO di approvare la relazione del Gruppo di Lavoro, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che :

- Esplicita, così come previsto dall'art. 51 comma 6 delle NTA del PTA, le ragioni tecnico applicative che rendono necessario prolungare le attività di sperimentazione oltre la data inizialmente prevista;
- definisce i valori minimi di Deflusso Minimo Vitale al di sotto dei quali la sperimentazione non è applicabile;
- chiude alcuni procedimento di sperimentazione a seguito di rinuncia da parte dei concessionari;

RITENUTO, al fine di garantire la massima partecipazione alle attività di sperimentazione e la massima parità di trattamento, di riaprire i termini di adesione alla sperimentazione definiti nel Piano di Tutela delle Acque per i concessionari che non abbiano ancora presentato istanza di sperimentazione, per un periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURAT, trascorsi i quali i Servizi competenti procederanno ad applicare la procedura di cui all'Allegato A;

RITENUTO di precisare che la riapertura dei termini di adesione alla sperimentazione non si applica alle concessioni per le quali sia stata già fatto istanza di sperimentazione e i cui procedimenti siano stati chiusi nell'ambito delle attività ufficiali del GdL, come da verbali agli atti degli Uffici competenti;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Qualità delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

Per le motivazioni espresse in narrativa


DELIBERA

1. **di approvare**, la relazione del Gruppo di Lavoro istituito con la DGR 281/2009 e s.m.i., allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento a:
 - a. le ragioni tecnico applicative che rendono necessario prolungare le attività di sperimentazione oltre la data prevista dal Piano di tutela delle Acque;
 - b. la definizione dei valori minimi di Deflusso Minimo Vitale al di sotto dei quali la sperimentazione non è applicabile;
 - c. la chiusura di alcuni procedimenti di sperimentazione a seguito di rinuncia da parte dei concessionari;
2. **di dare mandato** al Gruppo di Lavoro istituito con DGR 281/2009 e s.m.i. di procedere con la sperimentazione tenendo conto del presente atto;
3. **di approvare** gli indirizzi di cui all'Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per la revisione di

tutte le concessioni, non oggetto di sperimentazione, in essere alla data di adozione del PTA, salvaguardando, per le motivazioni espresse in narrativa, il consumo umano ,

4. **di disporre** la riapertura dei termini per l'adesione alle attività di sperimentazione di cui all'art. 51, comma 6, delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul BURA ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione stessa, per i soli concessionari che non abbiano ancora presentato istanza di sperimentazione;
5. **di disporre** che, fermo restando le scadenze imposte per la revisione di tutti i provvedimenti di concessione in atto prevista dall'art. 49 comma 4 delle NTA del PTA, si proceda prioritariamente alla definizione delle procedure di revisione delle concessioni di grandi derivazioni industriali e idroelettriche in atto, con esclusione delle derivazioni oggetto di attività di sperimentazione, secondo criteri e priorità richiamati nel presente atto;
6. **di stabilire** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;
7. **di disporre** la pubblicazione sul BURAT del presente atto.

Seguono allegati



GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **3.12** del **29 APR. 2014**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garanti)
Palomari

ALLEGATO A

INDIRIZZI PER LA REVISIONE DELLE CONCESSIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE

1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Le indicazioni contenute in questo documento costituiscono indirizzi procedurali e tecnici per le Autorità concedenti e ai Servizi procedenti, come individuati nel Decreto n. 3/Reg del 13/8/2007, per l'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di utilizzazione delle acque pubbliche per quanto concerne l'adeguamento delle utenze e delle relative concessioni di derivazione al rilascio del DMV definito nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo.

In relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici indicati dal PTA, e ferma restando la validità generale delle scadenze fissate nel Piano stesso, il DMV sarà applicato dando priorità ai bacini idrografici significativi nei quali sono emerse situazioni di criticità idrologica indicati nell'Elaborato di Piano A 1.6 "Valutazione del Deflusso Minimo Vitale".

La procedura di revisione delle concessioni dovrà essere applicata prioritariamente sulle concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale e idroelettrico in atto escludendo le derivazioni per le quali è in corso l'attività di sperimentazione (si vedano DDGRR . 25 del 16/01/2012 e n. 31 del 18/01/2013).

Tutte le concessioni in corso di rinnovo devono essere adeguate al rilascio del DMV di Piano.

Nel caso in cui il provvedimento di concessione in atto sia relativo a più opere di derivazione, di cui alcune oggetto di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale ed altre no, il procedimento di revisione della concessione porterà ad applicare il DMV in via provvisoria sulle sole opere di derivazione non oggetto di sperimentazione. Al termine della sperimentazione si concluderà il processo di revisione per tutte le opere di presa oggetto dalla concessione.

2. PROCEDURA DI ADEGUAMENTO

Il procedimento amministrativo relativo all'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DMV si sviluppa secondo la seguente articolazione:

- 2.1 Comunicazione agli utenti di avvio del procedimento.
- 2.2 Documentazione progettuale
- 2.3 Integrazioni
- 2.4 Acquisizione parere all'Autorità di Bacino competente.
- 2.5 Provvedimenti per mancata applicazione della norma
- 2.6 Realizzazione delle opere e provvedimento finale di adeguamento della concessione

2.1 Comunicazione

I Servizi procedenti di cui al Decreto n. 3/Reg del 13/8/2007 provvedono ad avviare il procedimento di adeguamento del DMV inviando ai concessionari un'apposita comunicazione mediante raccomandata A/R nella quale è indicata:

- l'avvio del procedimento relativo all'adeguamento delle opere di presa al rilascio del DMV;
- la modalità ed i termini per la presentazione, da parte del concessionario, degli elaborati tecnici e progettuali relativi alle eventuali modifiche da realizzare sulle opere ed i manufatti per consentire il rilascio del DMV tramite le opere di presa esistenti.



Per la predisposizione della comunicazione di avvio del procedimento le autorità competenti potranno adottare il fac-simile allegato alle presenti direttive (**Allegato 1**) che sarà adattato caso per caso alle caratteristiche delle singole derivazioni.

In base alla tipologia delle opere di presa e derivazione si potranno verificare i seguenti casi:

- a) derivazioni le cui opere risultano già adeguate al rilascio del DMV e derivazioni le cui opere di presa sono regolabili per rilasciare il DMV
- b) derivazioni le cui opere non risultano strutturalmente adeguate al rilascio del DMV

Al fine di classificare come sopra le singole opere di presa i concessionari/utenti dovranno compilare e inviare al Servizio Procedente per ogni opera di presa una apposita scheda riassuntiva (il cui fac-simile costituisce l'Allegato 3 alle presenti direttive) nella quale saranno indicati i principali dati tecnici dei manufatti di presa e derivazione; tale scheda dovrà essere restituita al Servizio Procedente entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

2.2 Documentazione progettuale

2.2.1 Derivazioni le cui opere risultano adeguate al rilascio del DMV e derivazioni le cui opere di presa sono regolabili per rilasciare il DMV - caso a) del punto 2.1

Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento relativo all'adeguamento del DMV, il concessionario invia all'autorità procedente un elaborato tecnico (relazione e tavole allegate) che riporti:

- c) gli strumenti già installati o da installare a cura del concessionario per la misura e la verifica del valore del DMV e della portata derivata;
- d) elaborati grafici delle opere di presa con l'indicazione delle regolazioni da mantenersi per garantire il DMV.

Le piccole derivazioni ad esclusivo uso irriguo e con portate massime derivate non superiori ai 100 l/sec (1 modulo) sarà sufficiente inviare, entro i tempi sopra indicati, la sola scheda riassuntiva (**Allegato 3**) compilata e sottoscritta.

2.2.2. Derivazioni le cui opere non risultano adeguate al rilascio del DMV - caso b) del punto 2.2

Entro novanta (90) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento relativo all'adeguamento del DMV, il concessionario invia all'autorità procedente il progetto definitivo delle opere da realizzare ovvero delle modifiche da effettuare alle opere esistenti, che riporti:

- b) l'adeguamento delle opere di derivazione in relazione al rilascio del DMV;
- c) il posizionamento e la scelta degli strumenti di misura delle portate derivate e del valore di DMV lasciato in alveo.

Il progetto di adeguamento delle opere di presa al rilascio del DMV dovrà anche tener conto della variabilità che il valore del DMV potrà assumere nel corso degli anni, visto i tempi di aggiornamento del Piano di Tutela delle acque (ogni 6 anni).

Nel caso di derivazioni con opere di presa (dighe, traverse o sbarramenti di ritenuta in genere) assoggettati alla legge 584/1994, il concessionario dovrà richiedere al Registro Italiano Dighe (RID) il parere di sua competenza sulle opere da realizzare o sulle modifiche da apportare allo sbarramento.

2.3 Integrazioni

Acquisiti i progetti, ovvero gli elaborati tecnici, gli uffici istruttori valutano gli atti progettuali e richiedono al concessionario le eventuali integrazioni documentali necessarie assegnando un congruo termine di tempo per presentare le integrazioni. In relazione alla complessità del progetto di adeguamento delle opere gli uffici





GIUNTA REGIONALE

competenti possono concedere proroghe alla presentazione del progetto su richiesta motivata da parte del concessionario.

2.4. Acquisizione parere dell'Autorità di Bacino competente

Tutta la documentazione è inviata all'Autorità di Bacino competente per il parere di cui all'art. 13 comma 1 del Decreto 13/8/2007 n. 3/Reg..

2.5 Provvedimenti per mancata applicazione della norma

Nel caso in cui il concessionario non invii il progetto e/o l'integrazione documentale richiesta nei termini di tempo previsti, fatte salve le richieste di proroga, saranno applicati i provvedimenti previsti dall'art. 55 del T.U. 1775/1933 e dall'art. 71 del Decreto n. 3/Reg del 13/8/2007, ovvero le sanzioni previste dalla normativa vigente.

2.6 Realizzazione delle opere e provvedimento finale di adeguamento della concessione

Con riferimento al caso di cui al precedente punto 2.2.1, l'Autorità concedente, ricevuta la relazione istruttoria di Servizi procedenti con la valutazione dell'elaborato tecnico presentato dal concessionario e l'effettiva possibilità di rilascio della portata di DMV previsto nelle determinate sezioni di presa, emana un provvedimento con il quale sono adeguati gli atti di concessione (decreto e disciplinare) al rilascio del DMV.

Il provvedimento di adeguamento ha la stessa forza e forma del provvedimento di concessione e contiene:

- l'indicazione del valore di DMV da garantire a valle delle opere di presa tenendo conto degli eventuali diritti precostituiti di utenti terzi;
- le modalità operative di rilascio;
- le eventuali modulazioni applicabili;
- la rideterminazione dei parametri di concessione e l'eventuale ridefinizione del canone annuo

Con riferimento ai casi di cui al precedente punto 2.2.2, il Servizio procedente, ricevuto il progetto definitivo comprensivo delle eventuali integrazioni tecniche, e il parere dell'Autorità di bacino provvederà a:

1. valutare in modo definitivo il progetto;
2. acquisire eventuali pareri necessari all'approvazione del progetto in base alla tipologia e posizione dell'opera di presa, convocando, se necessario, una Conferenza di Servizi ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. I suddetti pareri sono solo quelli finalizzati alla definitiva revisione della concessione di derivazione e non quelli necessari a conseguire un titolo abilitativo ad eseguire le opere. Tale ultima fase resta a totale carico del concessionario e dovrà essere perfezionata a valle della revisione della concessione di derivazione entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione della revisione della concessione a derivare;
3. rilasciare ai concessionari/gestori delle opere di derivazione l'autorizzazione ad eseguire i lavori relativi all'adeguamento ed alla modifica delle opere stesse al rilascio del DMV ,successivamente all'acquisizione del titolo abilitativo che il concessionario dovrà presentare al servizio procedente;
4. verificare l'esecuzione e il collaudo dei lavori, come da progetto definitivo e come previsto dalla vigente normativa;
5. inviare gli atti dell'istruttoria all'Autorità competente per il provvedimento di adeguamento degli atti di concessione (decreto e disciplinare) al rilascio del DMV contenente:

DMV su corsi d'acqua interregionali

Per i corsi d'acqua interregionali il DMV è determinato d'intesa tra le regioni interessate secondo le modalità previste dalla normativa vigente..



ALLEGATO 1 - FAC-SIMILE RICHIESTA DI AVVIO DI PROCEDIMENTO PER ADEGUAMENTO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE

Spett.le ditta concessionaria

.....

OGGETTO: Adeguamento della derivazione da corso d'acqua superficiale al rilascio del Deflusso Minimo Vitale - in attuazione degli articoli da 48 a 59, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo adottato con D.G.R. n. 614/2010.

Codice identificativo dell'utenza: (ID pratica Catasto Utenze Idriche).....

Denominazione derivazione:

Comune/i dell'opera/delle opere di presa:.....

Uso/usi:

La Regione Abruzzo - in attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) - ha previsto che entro il **settembre 2015** tutte le derivazioni da corso d'acqua superficiale siano adeguate al rilascio nell'alveo, immediatamente a valle dell'opera di presa, del Deflusso Minimo Vitale (DMV) definito nel Piano stesso (art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque).

Il procedimento di adeguamento al rilascio del DMV delle derivazioni d'acqua superficiale è disciplinato dalla "Direttiva per l'adeguamento delle derivazioni e la sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV)" in seguito "Direttiva" emanate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. pubblicate sul BURAT n. del

Questa Amministrazione - in qualità di Autorità procedente - comunica che la derivazione d'acqua pubblica in oggetto dovrà essere adeguata ovvero regolata in modo da garantire in alveo, in ogni momento, il DMV relativo alla sezione (o alle sezioni) di presa (così come definito e valutato nel Piano di Tutela delle Acque adottato con DGR 614/2010), entro la data del 31/2/2015.

Codesta spettabile ditta concessionaria dovrà pertanto presentare alla scrivente Amministrazione per ogni opera di presa su corso d'acqua superficiale relativa alla derivazione in oggetto, identificata nel Catasto Utenze Idriche della Regione Abruzzo con il codice, quanto segue:

- la *determinazione del DMV* alla sezione (o alle sezioni) di presa effettuata sulla base delle indicazioni contenute nel PTA;
- il *progetto di adeguamento* al rilascio del DMV redatto sulla base delle indicazioni contenute nell'*Allegato 2 alla Direttiva* Nel caso non siano necessarie modifiche strutturali alle opere di presa il progetto conterrà l'indicazione delle modalità di regolazione degli organi idraulici necessarie al rilascio del DMV.
- la *scheda tecnica* di cui all'*Allegato 3 delle Direttiva* compilata per ogni opera di presa.

La documentazione descritta, firmata da tecnico abilitato e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concessionaria, dovrà pervenire a questa Amministrazione entro e non oltre la data delEventuali informazioni su questo procedimento possono essere richieste al seguente indirizzo:

Provincia di/ Regione Abruzzo

Via C.A.P.

Località

Oppure potete contattare il personale nelle ore di apertura al pubblico ai seguenti numeri di telefono

Questa comunicazione ha valore di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Responsabile del procedimento il Sig.)

Il Dirigente/Responsabile competente





GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2 – PROGETTI DI ADEGUAMENTO AL RILASCIO DEL DMV

Struttura dei Progetti di adeguamento

I concessionari/gestori di opere di presa che insistono sul reticolo idrografico abruzzese devono predisporre, per ogni opera di presa da essi gestita, un “Progetto di adeguamento al rilascio del DMV” contenente le seguenti parti:

- A. Anagrafica ente gestore;
- B. Anagrafica opera di presa;
- C. Descrizione stato di fatto;
- D. Calcolo Deflusso Minimo Vitale;
- E. Interventi di adeguamento in progetto;
- F. Programma di monitoraggio dei dispositivi di rilascio;
- G. Programma di manutenzione ordinaria dei dispositivi installati.

Il Progetto di adeguamento dovrà essere redatto e firmato in ognuna delle parti da un ingegnere. Se sono previsti la realizzazione o l'adeguamento di un passaggio per l'ittiofauna, gli elaborati di riferimento dovranno inoltre essere firmati da ittiologi-idrobiologi laureati in discipline tecnico scientifiche ad indirizzo naturalistico ed iscritti ad apposito albo professionale.

Il Progetto di adeguamento dovrà infine essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente concessionario, in modo da costituire un impegno vincolante alla realizzazione di quanto previsto ai punti da F ad G.

I Progetti di adeguamento dovranno essere redatti e trasmessi all'Autorità Procedente competente per territorio secondo la tempistica richiesta dall'Autorità stessa.

L'Autorità precedente valuta i progetti di adeguamento, e acquisisce il parere dell'Autorità di Bacino competente.

In casi particolari (ad es: derivazioni con sbarramenti aventi altezza maggiore di 15 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, ovvero impianti con più prese di particolare complessità, etc.) l'Autorità precedente ha facoltà di allungare i termini di approvazione dandone comunicazione al concessionario.

Approvato il progetto di adeguamento, l'avvio dei lavori previsti nel Progetto dovrà essere comunicato con una raccomandata A/R (ricevuta di ritorno) all'Autorità precedente.

Allo stesso modo, l'avvenuto completamento dei lavori di adeguamento dovranno essere comunicati entro i 30 giorni successivi al completamento con una raccomandata A/R all'Autorità concedente.



Contenuto dei Progetti di adeguamento

Il Progetto di adeguamento di rilascio del DMV (lettere da A ad G) dovrà essere strutturato ed articolato secondo quanto indicato ai punti successivi:

A. Anagrafica ente gestore	Dati ufficiali della ditta concessionaria inseriti nel Catasto delle utenze idriche della Regione Abruzzo
B. Anagrafica sbarramento/opera di presa	Dati ufficiali dell'opera di presa come inseriti nel Catasto delle utenze idriche della Regione Abruzzo
C. Descrizione dello stato di fatto	<p>C1) Localizzazione sbarramento/opera di presa su CTR 1:10.000</p> <p>C2) Dati caratteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipologia sbarramento o dell'opera di presa • Superficie bacino direttamente sotteso [km²] • Uso/i • Periodo prelievo assentito: dal.....al.....(oppure invernale/estivo/annuale) • Portata massima derivabile [l/s] • Portata minima derivabile [l/s] • Portata di concessione [l/s] (distinta in invernale/estiva) • Altezza sbarramento [m] • Volume invaso [m³] • Eventuale obbligo di rilascio preesistente [l/s] • Eventuale passaggio per l'ittiofauna [l/s] <p>C3) Planimetria generale dello sbarramento e delle opere di derivazione e adduzione in scala idonea e comunque, ove applicabile, non inferiore a 1:100, con indicazione delle quote altimetriche significative;</p> <p>C4) Sezioni quotate e prospetti dello sbarramento con dettagli su organi mobili e dispositivi di regolazione in scala idonea e comunque non inferiore ad 1:20;</p> <p>C5) Profilo complessivo dello sviluppo sbarramento-opera di presa-opere di adduzione con quote di fondo, quote delle soglie e quote di ogni dispositivo di regolazione ivi installato ed indicazione dei livelli idrici corrispondenti alle condizioni di derivazione della portata massima derivabile stabilita da disciplinare, in scala idonea e comunque, ove applicabile, non inferiore a 1:50;</p> <p>C6) Fotografie delle opere, delle sponde e dell'alveo, con indicazione dei relativi punti di ripresa</p> <p>C7) Descrizione sintetica delle attuali modalità operative seguite nella gestione e regolazione dello sbarramento specificando in particolare gli eventuali accorgimenti atti a mantenere il prelievo a valori inferiori od uguali alla portata massima derivabile stabilita da disciplinare. Nel caso di sbarramenti precari specificare modalità realizzative e permanenza in alveo</p> <p>Nel caso di opere già soggette ad obbligo di rilascio del DMV, occorre specificare sinteticamente i metodi di regolazione utilizzati e - in particolare - le modalità utilizzate per garantire l'assenza di prelievo ed il rilascio integrale a valle nella condizione idrologica $Q_{NAT} \leq DMV$, nonché le eventuali modalità di misura delle portate rilasciate.</p> <p>Nel caso di opere dotate di passaggio di risalita per l'ittiofauna specificarne sinteticamente le modalità di funzionamento, la portata di progetto ed il campo di variazione dei livelli idrici nella sezione di monte del dispositivo.</p>
D. Indicazione del Deflusso Minimo Vitale	Indicazione del Deflusso Minimo Vitale a valle dell'opera di presa come da valutazioni riportate nell'elaborato di Piano "A1.6 Valutazione del Deflusso Minimo Vitale"







GIUNTA REGIONALE

E. Interventi di adeguamento in progetto	<p>E1) Relazione descrittiva degli interventi di adeguamento previsti: evidenziare entità e consistenza degli eventuali interventi strutturali e/o le previste regolazioni di organi e dispositivi esistenti. Nel caso di obbligo di rilascio preesistenti e/o passaggio per l'ittiofauna dettagliare le eventuali modalità di adeguamento degli stessi. Qualora il corso d'acqua in oggetto sia soggetto all'applicazione di almeno un fattore correttivo specificare le modalità operative/esecutive previste per garantire la necessaria flessibilità ai dispositivi di rilascio per poter soddisfare il futuro incremento delle portate da rilasciare. Allegare il cronoprogramma di massima degli interventi.</p> <p>E2) Tavole grafiche degli interventi strutturali in progetto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Localizzazione interventi in progetto su planimetria di cui al punto C3)• Sezioni quotate e prospetti degli interventi strutturali in progetto e/o localizzazione degli eventuali dispositivi accessori di cui si prevede l'installazione, in scala idonea e comunque, ove applicabile, non inferiore a 1:20• Profilo complessivo dello sviluppo sbarramento-opera di presa- opere di adduzione (punto C5) aggiornato con i dispositivi di rilascio ed indicazione dei livelli idrici corrispondenti in scala idonea e comunque, ove applicabile, non inferiore ad 1:50. <p>E3) Eventuale relazione tecnica passaggio di risalita per l'ittiofauna. Da predisporre sia nel caso di adeguamento di un dispositivo esistente che nel caso di nuova realizzazione di un passaggio per l'ittiofauna, eventualmente richiesta dall'Autorità competente contestualmente agli obblighi di rilascio.</p>
---	---



<p>F. Programma di monitoraggio dei dispositivi di rilascio</p>	<p>F1) Predisposizione di un programma relativo all'effettuazione delle attività di taratura/collaudo dei dispositivi di rilascio, specificando metodi, modalità e tempistiche previste per la taratura/collaudo dei dispositivi di rilascio. La taratura/collaudo dovrà essere condotta entro 12 mesi dal completamento e conseguente messa in esercizio degli interventi di adeguamento. La realizzazione di tali attività dovrà essere comunicata all'Autorità concedente ed all'ARPA con congruo preavviso in modo da poter essere garantita l'eventuale presenza di tecnici di tali Enti. Le risultanze di tali attività dovranno essere registrate in apposita relazione, firmata da professionista abilitato, da conservare presso la sede concessoria e messe a disposizione a seguito di eventuale richiesta delle Autorità competenti.</p> <p>F2) Predisposizione di un programma relativo alla verifica del mantenimento in alveo delle portate rilasciate, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un sopralluogo diretto sul tratto d'alveo di valle per verificare lo sbarramento pari al valore di DMV, registrando le principali caratteristiche del deflusso rilevati con metodi speditivi per tratti omogenei dal punto di vista morfologico, e riportate su apposita cartografia corredata di riprese fotografiche • una campagna di misure di portata differenziali, ove applicabile, in almeno una sezione significativa del tratto sotteso, in condizioni idrologiche di magra stabile, in condizioni di rilascio allo sbarramento pari al valore del DMV. <p>F3) Predisposizione di un programma di monitoraggio dell'efficacia dell'eventuale passaggio di risalita per l'ittiofauna. Nel caso di adeguamento o nuova realizzazione di un passaggio per l'ittiofauna occorre predisporre un programma, descrivendo i criteri e le modalità operative previste, relativo all'attuazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una campagna di monitoraggio finalizzata a verificare se il dispositivo risulta effettivamente in grado di lasciar risalire tutte le specie target nell'ambito delle variazioni delle condizioni idrologiche ed ambientali che si osservano durante il periodo migratorio delle stesse • una campagna di misurazione dei parametri idraulici nelle diverse sezioni rappresentative del dispositivo mediante l'impiego di idonea strumentazione. <p>Le attività dovranno essere condotte entro 12 mesi dal completamento e conseguente messa in esercizio degli interventi di adeguamento o nuova realizzazione del passaggio per l'ittiofauna. Le risultanze di tali attività dovranno essere riportate in apposita relazione, firmata da ingegnere civile/ambientale ed ittiologo/idrobiologo, da conservare presso la sede dell'ente gestore e messe a disposizione a seguito di eventuale richiesta delle Autorità competenti.</p>
<p>G. Programma di manutenzione ordinaria dei dispositivi installati</p>	<p>Predisporre un programma di manutenzione che specifichi il sistema di controlli ed i criteri e le modalità degli interventi da eseguire per una corretta gestione nel corso degli anni dei dispositivi di rilascio e dell'eventuale passaggio per l'ittiofauna e delle relative componenti accessorie.</p> <p>Il programma dovrà evidenziare le attività da effettuare con periodicità fissa e quelle da condurre unicamente a seguito di particolari eventi. Il programma dovrà inoltre contenere una apposita sezione atta a registrare l'avvenuta effettuazione dei suddetti controlli ed interventi. Tali registrazioni dovranno essere conservate presso la sede dell'ente gestore e messe a disposizione a seguito di eventuale richiesta delle Autorità competenti.</p>





GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 3 - SCHEDA-TIPO OPERA DI PRESA

Anagrafica opera di presa:			
Ente gestore:			
Comune:			
Corso d'acqua:			
Area protetta	SI	NO	Nome:

Caratteristiche alveo:			
Alveotipo			
Sponde e fascia perfluviale	dx	monte	
		valle	
	sx	monte	
		valle	

Caratteristiche sbarramento:				
Tipologia				
Dimensioni	Larghezza [m]		Altezza [m]	
Portate derivate	Media [l/s]		Massima [l/s]	
Descrizione				
Opera di presa e adduzione				
Dispositivi di regolazione Q derivate	SI	NO		
Dispositivi di rilascio DMV	SI	NO		
Passaggio per ittiofauna	SI	NO		
Misuratore Q/livelli	SI	NO		





GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

**Gruppo di Lavoro per la sperimentazione dell'applicazione
del Deflusso Minimo Vitale di cui alla D.G.R. 281/2009 e s.m.i.**

ESITI RIUNIONI FEBBRAIO 2014

La presente relazione ha l'obiettivo di evidenziare quanto scaturito dalle ultime attività condotte dal Gruppo di Lavoro istituito con D.G.R. 281/2009 e s.m.i. per la sperimentazione dell'applicazione del Deflusso Minimo Vitale, di seguito GdL, con particolare riferimento ai punti seguenti:

- a. Tempistiche delle sperimentazioni;
- b. Definizione dei valori minimi di Deflusso Minimo Vitale al di sotto dei quali la sperimentazione non è applicabile;
- c. Chiusura di alcuni procedimenti di sperimentazione a seguito di rinuncia da parte dei Concessionari;

a) TEMPISTICHE DELLE SPERIMENTAZIONI

Le attività finalizzate all'avvio della sperimentazione si sono rivelate, in fase applicativa, molto più complesse del previsto. In particolare, sono da segnalare:

- la valutazione, attraverso numerosi sopralluoghi, come da verbali agli atti, delle derivazioni oggetto di sperimentazione, unitamente alla scelta su campo dei siti di controllo e sperimentazione;
- la risoluzione di numerose problematiche tecnico-applicative (si veda la questione sollevata da ACEA sulla possibilità di utilizzare gli attuali organi di rilascio per garantire il Deflusso Minimo Vitale oggetto di sperimentazione o le difficoltà applicative della sperimentazione sul sistema idroelettrico del Vomano come da relazione del GdL del 23/05/2013);
- la risoluzione delle problematiche inerenti gli strumenti di misura e controllo dei rilasci;
- i tempi legati all'ottenimento delle autorizzazioni per le attività di monitoraggio della Fase 0;
- i tempi necessari per il coinvolgimento dei Gestori delle aree protette;
- la necessità di chiarire, più in generale, prima della stipula delle Convenzioni di sperimentazione con i Concessionari, tutte le questioni che si sono evidenziate in fase applicativa (si vedano, difatti, le DD.GG.RR. n. 25 del 16/01/2012 e n. 31 del 18/01/2013), tenuto conto che non esistono significative e documentate esperienze precedenti nel territorio nazionale che potessero essere utilizzate quale esempio a supporto della soluzione delle problematiche incontrate.

Tutto ciò va associato, inoltre, alla necessità di individuare un calendario delle attività di sperimentazione su archi temporali di adeguata durata in modo da garantire la significatività delle valutazioni dello stato ambientale dei corsi d'acqua in seguito all'incremento graduale dei rilasci. Ovvero, il GdL, e in particolare gli esperti di ARTA e IZS partecipanti al tavolo, hanno individuato i tempi necessari affinché, nei tratti fluviali oggetto di sperimentazione, si possa ristabilire un equilibrio a seguito dell'incremento dei rilasci e hanno concordato che le attività di monitoraggio, da realizzare in corrispondenza di ciascun incremento, non potranno che avvenire trascorso tale tempo utile. Va tenuto inoltre in debito conto anche il periodo ottimale di valutazione degli elementi biologici di qualità fluviale che è definito nei protocolli ufficiali di campionamento. Valutazioni su tempistiche differenti rischierebbero di inficiare la significatività delle attività di sperimentazione.

Tali motivazioni comportano l'impossibilità tecnica di chiudere le attività di sperimentazione entro i tempi definiti dal Piano di Tutela delle Acque (2015). In base agli scenari di sperimentazione previsti, gli attuali calendari di sperimentazione non potranno terminare prima del 2017.

b) DEFINIZIONE DEI VALORI MINIMI DI DEFLUSSO MINIMO VITALE AL DI SOTTO DEI QUALI LA SPERIMENTAZIONE NON È APPLICABILE

Le attività di sperimentazione possono essere condotte solo sui corpi idrici oggetto di Piano per i quali il DMV è stato determinato. Sui tratti fluviali per i quali il DMV non è stato individuato, si applica la procedura di cui all'art. 49 comma 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA.

Il GdL ritiene, inoltre, di dover stabilire che la sperimentazione possa essere condotta solo nel caso in cui il valore di Deflusso Minimo Vitale nella sezione di interesse sia superiore a 50 l/s.

Le ragioni di tale valutazione sono legate a quanto segue:



- Per valori di Deflusso Minimo Vitale inferiori a 50 l/s si determinerebbero situazioni in cui i rilasci graduali non sarebbero facilmente misurabili e controllabili con gli strumenti di misura disponibili e soprattutto l'incremento di rilascio sarebbe così esiguo tra una fase e l'altra della sperimentazione da essere difficilmente riscontrabile un conseguenziale effetto sul corso d'acqua a valle della derivazione. Ciò renderebbe non significativa la sperimentazione e di impossibile valutazione qualsiasi esito della stessa. Per la stessa ragione, anche qualora il Deflusso Minimo Vitale sia superiore a 50 l/s, si stabilisce che l'incremento di rilascio previsto tra la Fase 1 e la Fase 2 debba essere almeno pari a 40 l/s.

c) CHIUSURA DI ALCUNI PROCEDIMENTI DI SPERIMENTAZIONE A SEGUITO DI RINUNCIA DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Con D.G.R. n. 25/2012 erano state formalmente ammesse a sperimentazione, tra le altre, anche le seguenti derivazioni sul fiume Verde, in seguito a specifica richiesta dei relativi Concessionari:

- **F.LLI DE CECCO DI FILIPPO s.p.a.** - istanza di adesione inviata dalla ditta con note del 04/03/2011 acquisite al protocollo regionale nn. RA/64640, RA/64648 e RA/64650 del 22/03/2011;
- **ECOWATT s.r.l.** - istanza di adesione inviata dalla ditta con nota dell' 8/03/2011 acquisita al protocollo regionale n. RA/60437 del 15/03/2011;
- **F.LLI TAVANI s.r.l.** - istanza di adesione inviata dalla ditta con nota del 9/03/2011 acquisita al protocollo regionale n. RA/61317 del 15/03/2011, ora **ELETTRA ENERGY s.r.l.**, subentrante alla concessione di derivazione in capo alla Soc. F.lli Tavani s.r.l., istanza di adesione confermata di nuovo in data 27/05/2013 ed acquisita al protocollo regionale n. RA/145949 del 05/06/2013;
- **VERLENGIA & DE CECCO s.r.l.** - istanza di adesione inviata dalla ditta con nota del 21/03/2011 acquisita al protocollo regionale n. RA/71072 del 29/03/2011 ;
- **SNIE s.p.a.** - istanza di adesione inviata dalla ditta con nota n. 707 del 04/06/2011 acquisita al protocollo regionale n. RA/140402 del 05/07/2011.

A seguito dei primi incontri con i suddetti Concessionari (riunione del 28/06/2011, riunione del 21/02/2012, sopralluogo del 05/03/2012) e conseguenti comunicazioni agli atti, il GdL, non avendo avuto concreto riscontro rispetto alle questioni avanzate nei tavoli, ha inviato agli stessi specifica richiesta di conferma della volontà di procedere con la sperimentazione, indicando che in mancanza di formale riscontro nei termini stabiliti si sarebbe proceduto alla chiusura del procedimento.

Tale ultimo avviso è avvenuto mediante le comunicazioni di seguito riportate:

- **F.LLI DE CECCO DI FILIPPO s.p.a.** - protocollo n. RA/156148 del 17/06/2013;
- **ECOWATT s.r.l.** - protocollo n. RA/40534 del 12/02/2013;
- **F.LLI TAVANI s.r.l.**, ora **ELETTRA ENERGY s.r.l.** - protocollo n. RA/156143 del 17/06/2013;
- **VERLENGIA & DE CECCO s.r.l.** - protocollo n. RA/40382 del 12/02/2013, rinuncia del 01/03/2013;
- **SNIE s.p.a.** - protocollo n. RA/40318 del 12/02/2013.

Per tale ragione, non avendo ricevuto alcun riscontro dai suindicati Concessionari, ovvero riscontro negativo nel caso della Soc. Verlengia & De Cecco s.r.l., si procede formalmente alla chiusura dei procedimenti di sperimentazione sulle opere di presa relative ai Concessionari sopra riportati.

